

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 25 giugno 2019 della Legge sugli atitui allo stato del 23 febbraio 2015 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. L'entrata in vigore dell'art. 6 cpv. 1 è fissata al 1° settembre 2019 e quella dell'art. 14 cpv. 2 al 1° giugno 2020.

Bellinzona, 4 settembre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Decreto del Consiglio di Stato che proroga il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri (CCLG), compresa una modifica contrattuale e una modifica all'appendice 2, fino al 30 giugno 2022

(del 3 luglio 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

considerato il decreto del 13 febbraio 2019 con cui il Consiglio di Stato ha conferito l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) dei giardinieri, fino al 30 giugno 2021;

vista la domanda del 15 febbraio 2019 delle parti contraenti, Jardin Suisse sezione Ticino e Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST), intesa a prorogare il conferimento a livello cantonale dell'obbligatorietà generale al CCL dei giardinieri, compresa una modifica contrattuale e una modifica all'appendice 2, fino al 30 giugno 2022;

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 44/2019 del 31 maggio 2019 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 4 giugno 2019, numero di pubblicazione AB04-0000000263;

ritenuto che, entro i termini, non sono state interposte opposizioni;

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL);
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011 (LUCC);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 15 febbraio 2019 delle parti contraenti intesa a prorogare il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri (CCLG), compresa una modifica contrattuale e una modifica all'appendice 2, fino al 30 giugno 2022.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni contrattuali allegate al presente decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:

- a) alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini;
- b) a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto a), indipendentemente dal tipo di retribuzione, a eccezione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo, del personale di pulizia e del personale tecnico non direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri e degli apprendisti.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2022.
8. Comunicazione:
- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
 - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml.segretariato@ti.ch).

Bellinzona, 3 luglio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 4 settembre 2019.

Art. 45.7

45.7 Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:

- a. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
- b. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull'applicazione del CCL;
- c. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
- d. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
- e. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull'interpretazione del CCL;
- f. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di fr. 10'000.-;

(...)

- h. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale a persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi

Appendice 2

REGOLAMENTAZIONE SALARI MINIMI (...)

	Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione		Vivaista		Produzione	
		mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
A.	Capo giardiniere (due attestati federali superiori)	5'150.–		5'150.–		5'150.–	
B.	Capo giardiniere (un attestato federale superiore)	4'651.–		4'651.–		4'651.–	
C.	Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno dopo apprendistato	4'273.–	24.25	4'273.–	23.67	4'120.–	22.82
D.	Giardiniere AFC						
	1° anno dopo l'apprendistato	3'631.–	20.61	3'631.–	20.11	3'631.–	20.11
	2° anno dopo l'apprendistato	3'845.–	21.82	3'845.–	21.30	3'845.–	21.30
	3° anno dopo l'apprendistato	4'059.–	23.03	4'059.–	22.48	4'059.–	22.48
E.	* Giardiniere con CFP						
	1° anno dopo l'apprendistato	2'000.–	11.35	2'000.–	11.08	2'000.–	11.08
	2° anno dopo l'apprendistato	2'500.–	14.19	2'500.–	13.85	2'500.–	13.85
	3° anno dopo l'apprendistato	3'100.–	17.59	3'100.–	17.17	3'100.–	17.17
	4° anno dopo l'apprendistato	3'850.–	21.85	3'800.–	21.05	3'800.–	21.05
F.	Aiuto giardiniere con esperienza	3'815.–	21.65	3'790.–	21.00	3'790.–	21.00
G.	Aiuto giardiniere	3'560.–	20.20	3'560.–	19.72	3'560.–	19.72
H.	Aiuto temporaneo				18.82		18.82

* in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale.

- A. Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere i due attestati federali superiori in manutenzione del verde e costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.
- B. Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere uno dei due attestati federali superiori in manutenzione del verde o costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.
- C. Sono considerati giardinieri qualificati, con esperienza quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti. I giardinieri con AFC che entrano nel 4° anno dopo l'apprendistato devono essere inseriti in questa categoria.
- D. Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi tre anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento dell'attestato AFC.

-
- E. Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi quattro anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento del certificato CFP
 - F. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione.
 - G. Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell'esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
 - H. Aiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. (...)